

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4835 del 12/09/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE DEMANIALE PER L'OCCUPAZIONE A USO CORTILE/GIARDINO DI UN'AREA DEMANIALE, PORZIONE DEL SEDIME DELL'EX SCOLO SABBIONI, ADIACENTE AL FABBRICATO DI PROPRIETÀ - RYDBERG ANNA MARGARETHA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RA17T0003.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5007 del 12/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE DEMANIALE PER L'OCCUPAZIONE A USO CORTILE/GIARDINO DI UN'AREA DEMANIALE, PORZIONE DEL SEDIME DELL'EX SCOLO SABBIONI, ADIACENTE AL FABBRICATO DI PROPRIETÀ - RYDBERG ANNA MARGARETHA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RA17T0003.

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata da documentazione e allegati tecnici datata 02/03/2017 e registrata il 02/03/2017 al n. PGRA.2017.2904 di protocollo, procedimento amministrativo RA17T0003, Rydberg Anna Margaretha, C.F. RYDNMR63L69Z132N, ha chiesto la concessione per l'occupazione a uso cortile/giardino di un'area demaniale, di una porzione della superficie di mq 150 del sedime dell'ex scolo Sabbioni, adiacente al fabbricato di proprietà distinto al Catasto Urbano di Ravenna al Foglio 71, Mappale 163;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO inoltre che:

- la L.R. 13/2015 agli articoli 14 e 19 dispone che le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica, comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullostà idraulico ed alla sorveglianza idraulica, siano esercitate dalla Regione Emilia Romagna mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 461 del 03.04.2007 dispone che le aree e i beni classificati catastalmente come demanio di bonifica in carico alla Regione che non presentino più alcuna funzionalità connessa allo svolgimento della funzione di bonifica siano gestiti dalla Regione fino alla formale presa in carico del bene da parte dello Stato;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 73 del 22.03.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a riscontro della richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 07.03.2017 - PGRA/2017/3176, con nota PC/2017/20636 del 12/05/2017, registrata al protocollo Arpae PGRA/2017/6646 del 15/05/2017, ha trasmesso il nullaosta idraulico rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1338 del 04.05.2017, richiamata al comma 1 dell'art. 4 del suddetto disciplinare di concessione;
- che il Consorzio di Bonifica della Romagna, a riscontro della richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 27.03.2017 - PGRA/2017/4197, ha inviato la nota Prot. n. 11479/RA/6621, registrata al protocollo Arpae PGRA/2017/4929 del 10/04/2017, con la quale ha espresso parere favorevole all'occupazione demaniale richiesta;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel nullaosta idraulico, alla luce della normativa su citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, è pari ad una annualità di canone;
- che il canone annuo dovuto per l' utilizzo demaniale richiesto, ossia uso cortile/giardino, è stato calcolato in conformità a quanto disposto all'art. 20, comma 3, lettera c), come modificato con la D.G.R. 895/2007, applicando l'apposita formula  $V_m * I_a * r * m_q * 0.10$  che indica quali parametri il valore di mercato dell'immobile come dato iniziale e a seguire i coefficienti della incidenza dell'area e della redditività, la misura della superficie demaniale occupata e il coefficiente fisso dello 0,10;

VALUTATA congrua ed equa, per l'utilizzo in questione dell'area demaniale, la considerazione del valore medio di mercato stimato in € 2.000,00 per le abitazioni civili a destinazione residenziale dall'Osservatorio delle quotazioni immobiliari relativo al Comune di Ravenna, dei valori minimi dei coefficienti relativi alla

incidenza dell'area stimata allo 0,10 e alla redditività stimata allo 0,040, ottenuti tramite operazione stimale;

RILEVATO che la superficie demaniale richiesta in concessione è di 150 mq e che, conseguentemente, in attuazione della suddetta formula il canone annuo risulta di € 120,00, secondo la scheda di calcolo e il relativo carteggio conservato presso questa Struttura;

TENUTO CONTO tuttavia che l'art. 20, comma 2 della L.R. 7/2004, come integrato con la D.G.R. 895/2007, stabilisce che il canone annuo di concessione non può essere in misura inferiore a euro 125,00 nei casi in cui la determinazione del canone avviene mediante un calcolo a misura o su base stimata;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 01.03.2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2017.7477 del 30.05.2017 con risposta del 24.07.2017 registrata a PGRA.2017.10125 del 24.07.2017 ha trasmesso:
  - il disciplinare sottoscritto per accettazione;
  - l'attestazione del versamento dell'importo di € 125,00, eseguito in data 14.07.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2017;
  - l'attestazione del versamento dell'importo di € 250,00 eseguito in data 14.07.2017 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione demaniale procedimento RA17T0003, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto nel nullaosta idraulico di cui alla determinazione n. 1338/2017 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Rydberg Anna Margaretha, C.F. RYDNMR63L69Z132N, la concessione demaniale, procedimento RA17T0003, per l'occupazione a uso cortile/giardino di un'area demaniale, di una porzione della superficie di mq 150 del sedime dell'ex scolo Sabbioni, adiacente al fabbricato di proprietà distinto al Catasto Urbano di Ravenna al Foglio 71, Mappale 163;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, nel rispetto inoltre di quanto espresso nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con la determinazione dirigenziale n. 1338 del 04.05.2017;
3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento e copia del nullaosta idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui alla determinazione 1338/2017;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA17T0003 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di RYDBERG ANNA MARGARETHA - C.F. RYDNMRG63L69Z132N, residente in Ravenna(RA), in seguito indicata come "Concessionario".

### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione a uso cortile/giardino di un'area demaniale, di una porzione della superficie di mq. 150 del sedime dell'ex scolo Sabbioni, adiacente al fabbricato di proprietà distinto al Catasto urbano di Ravenna al F. 71, Mapp. 163.
2. La concessione è soggetta alle condizioni e prescrizioni sotto riportate.

### Articolo 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia sino al 31.12.2022.

### Articolo 3

#### CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone annuo di € 125,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).

5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4  
OBBLIGHI E CONDIZIONI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 1338 del 04/05/2017.
2. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
3. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione ovvero di introdurre le modifiche ritenute opportune.
4. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno arrecato nell'esercizio della concessione.
5. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso alle aree al personale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e delle imprese incaricate o autorizzate per rilievi, accertamenti e lavori, con relativi mezzi d'opera e di trasporto.
6. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione saranno indicati sul posto su una o più tabelle identificative, con formato e ubicazione ammesse dall'Amministrazione concedente.
7. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. La concessione è personale, per cui non è trasferibile.
8. Qualora il Concessionario, per fatti sopravvenuti indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto per le successive annualità, intendesse recedere dalla concessione, dovrà presentare motivata richiesta scritta all'Amministrazione concedente entro il 31 luglio precedente. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
9. Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. L'Amministrazione

potrà a suo insindacabile giudizio accettare la permanenza di taluni manufatti che saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

10. Nell'area concessa è vietato erigere baracche o costruzioni, piantare alberi e arbusti, come pure eseguire scavi e asportare terreno. E' proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
11. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**